



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 128 /15/CSP  
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE 7 S.P.A. (SERVIZIO DI  
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE RETE 7) PER LA  
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5-BIS  
COMMA 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE  
ED INTEGRAZIONI  
(CONTESTAZIONE N. 7/15)**

## **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*” ;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la convenzione del 17 settembre 2012 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al Co.Re.Com Piemonte l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 7/15 del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte – adottato, in data 1° aprile 2015, e notificato in pari data alla società Rete 7 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 7;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte – cont. n. 7/15 –, previo accertamento datato 31 marzo 2015, è stata contestata, in data 1° aprile 2015, e notificata in pari data alla società Rete 7 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 7 la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37, comma 1 del d.lgs. 177/05, 3, comma 1 e 5-bis, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2014; in particolare, è stata contestata la mancanza di ogni riferimento chiaro e completo al prezzo di vendita del prodotto nel corso della trasmissione di televendite sul servizio di media audiovisivo Rete 7.

## 2. Deduzioni della società

La società Rete 7 S.p.A., con appositi scritti difensivi presentati in data 20 aprile 2015 al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue:

- a) la tardività della notifica della contestazione, nonché dell'espletamento dell'attività istruttoria;
- b) la mancata violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e 3 comma 1, delibera n. 538/01/CSP e, quindi, l'errato riferimento a queste ultime presente *“sia nell'oggetto che nel corpo della contestazione”*;
- c) la mancanza di responsabilità del soggetto fornitore del servizio di media audiovisivo in ordine a quanto contestato, responsabilità, invece, che ricadrebbe sulla *“società venditrice del bene/servizio”*, nonché l'impossibilità, talvolta, di indicare nel corso della trasmissione di una televendita il prezzo del bene;
- d) nessuna precedente contestazione è stata mossa dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte alla società Rete 7 S.p.A.;

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con delibera n. 29/2015 datata 8 giugno 2015, nel prendere atto degli esiti dell'istruttoria, ha proposto a questa Autorità *“l'irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge [...]”*.

In particolare, a fondamento della delibera testé citata, il predetto Comitato ha sostenuto che:

- a) la notifica della contestazione non è tardiva, in quanto l'atto di accertamento è stato adottato in data 31 marzo 2015 e la contestazione è stata notificata in data 1° aprile 2015 entro i termini previsti per legge;
- b) la disciplina relativa alla fattispecie della riconoscibilità della comunicazione commerciale audiovisiva *“costituisce il presupposto legislativo da cui discende lo specifico disposto normativo che si assume violato e contestato [...]”*;
- c) *“le emittenti, cioè i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi”* sono *“destinatari delle prescrizioni normative”* contenute nel d.lgs. 177/05 e nella delibera n. 538/01/CSP.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

La proposta presentata dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Nel corso dei predetti programmi televisivi, non si riscontra alcun riferimento chiaro e completo in materia di prezzo, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP.

Riguardo alla presunta tardività in ordine all'adozione e alla notifica dell'atto di contestazione sopra indicato, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante della Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171) nonché della

giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233, Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786 e n. 6751 del 26 giugno 2014 e n. 8443 sez. III-ter del 4 novembre 2011), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine *ex art. 14* della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo “*ragionevolmente necessario*” all’Amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell’accertamento dell’infrazione e della redazione del successivo processo verbale. Il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall’accertamento dell’illecito, ma l’accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell’illecito, nel caso di specie, da parte del soggetto addetto all’attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto, che siano ritenute necessarie da parte degli “*organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*” (cfr, *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490, secondo il quale “*i limiti temporali entro cui l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell’art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell’accertamento, che rende mobile il “dies a quo” per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l’esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione*”). Il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illeciti alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da un soggetto diverso dall’organo detentore della titolarità e quindi dell’esercizio del potere di adottare l’atto di contestazione. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell’infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa. Alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 31 marzo 2015, in quanto la ricezione per notifica dell’atto di contestazione sopra menzionato in data 1° aprile 2015, come si legge dalla ricevuta di avvenuta consegna dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge.

Riguardo alla presunta tardività in ordine all’espletamento dell’attività preistruttoria, si ritiene che la fase preistruttoria stessa, che precede la notifica della contestazione al trasgressore, non si sia dilatata oltre limiti temporali ragionevoli; a favore di tale argomentazione, soccorre il fatto che la “*Relazione finale*” presentata dal “*soggetto monitor*” al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è datata 1° dicembre 2014 e che, in punto di diritto, il termine di gg. 90, di cui all’art. 3, comma 3 della delibera n. 410/14/CONS assume carattere non perentorio “*salvo casi particolari*”, purché la fase preistruttoria, come nel caso di specie, non comporti alcuna lesione dei diritti di difesa della parte e si concluda entro limiti temporali ragionevoli.

Destinatario della disposizione contenuta nell'art. 5-bis, comma 3 citato è il servizio di media audiovisivo, cioè il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiotelevisivi, sul quale, pertanto, grava il dovere di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia radiotelevisiva, in virtù degli obblighi assunti con l'atto di autorizzazione. Tra l'altro, *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537); non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto dell'obbligo contenuta nella disposizione in esame - art. 5-bis, comma 3 – nei confronti del fornitore del servizio di media audiovisivo in questione, in quanto i programmi televisivi oggetto di esame si configurano come programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale dell'azienda, la quale, in qualità di soggetto autorizzato, è responsabile della norma violata. Sul servizio di media audiovisivo, quindi, grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Non fondato risulta il richiamo operato dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte alle disposizioni normative contenute tanto nell'art. 37, comma 1 del d.lgs. 177/05 quanto nell'art. 3, comma 1 della delibera n. 538/01/CSP. L'art. 5-bis, comma 3 della delibera n. 538701/CSP, infatti, mira a disciplinare tutte le forme di televendita in conformità ai principi di correttezza ed ai requisiti di garanzia stabiliti dall'ordinamento; *“i primi tre commi dell'art. 5 bis ribadiscono e specificano le disposizioni già contenute nell' art. 10, comma 4, del D.M. n. 581/93, recante il Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e di offerte al pubblico”* (Tar Lazio, Sez. II, 2 dicembre 2005 n. 12820). Di conseguenza l'osservanza della disposizione normativa contenuta nel citato art. 5-bis, comma 3 rileva sotto l'aspetto contenutistico e non sotto quello *“estrinseco”* attinente alla c.d. riconoscibilità della pubblicità e/o della televendita mediante l'utilizzo di mezzi ottici ed acustici.

Il solo richiamo alla disposizione normativa contenuta nell'art. 5-bis, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP in sede di irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa è, nel caso di specie, legittimo, in quanto, sebbene ogni Amministrazione non possa irrogare una sanzione per un fatto diverso da quello contestato, tuttavia di quel fatto, addirittura, *“può darne una ricostruzione, una valutazione e una definizione giuridica differenti da quelle poste a base della contestazione, senza che ciò comporti l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio”*(Cass. Civile 13 luglio 1990, n. 7262);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP *“l'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 e successive modifiche”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura pari a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori;

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società si è limitata a dichiarare di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame;

**C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato dalla società Rete 7 S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 5.492.566,00 (fonte: dati Informativa Economica di Sistema) risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 7 /15 del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte nella misura di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martuscello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

### **ACCERTA**

che la società Rete 7 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 7 – codice fiscale 05327330014 - con sede legale in Torino (TO) al Corso Regio Parco n. 146, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-bis, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto ha trasmesso televendite, senza che l'offerta risultasse chiara, accurata e completa quanto al prezzo;

### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-bis, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 128/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 128/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria

